

Manovra

COMPENSAZIONI, LA ROTTAMAZIONE DRI
DATASTAMPA6901

la rottamazione
dribbla

il nuovo limite

Lodoli
e Santacroce

—a pag. 36

Cartelle, la rottamazione dribbla il nuovo limite per compensare



Il vincolo non scatta anche in caso di rateizzazione del debito

Legge di Bilancio



L'adesione consente di evitare il divieto con soglia ridotta a 50mila euro

**Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce**

Dal 2026 scende a 50mila euro il limite delle imposte iscritte a ruolo a seguito del quale scatta il divieto delle compensazioni. Ma l'adesione alla rottamazione quinquies può far venir meno la preclusione. Così come il divieto non scatta per chi è in regola con la definizione agevolata in corso o con un piano di pagamento dilazionato dei carichi iscritti a ruolo.

Procediamo con ordine. Il Ddl di Bilancio per il 2026 interviene sulla disciplina delle compensazioni fiscali, introducendo misure restrittive volte a limitare la possibilità di effettuare compensazioni orizzontali dei debiti fiscali. Tra queste misure vi è l'intervento previsto dall'articolo 26, comma 2, del Ddl che modifica l'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl 223/2006. La norma in vigore oggi prevede il divieto di procedere alle compensa-

zioni ex articolo 17 del Dlgs 241/97 con il modello F24 nel caso in cui vi siano imposte e accessori (sanzioni e interessi) scaduti e affidati all'agente della riscossione e se sono complessivamente superiori a 100mila euro. Resta invece sempre possibile la compensazione «verticale» (che interviene nell'ambito dello stesso tributo).

La novità che si vorrebbe introdurre con la legge di Bilancio 2026 è quella di ridurre la soglia a 50mila euro. Questo comporta inevitabilmente una stretta sui requisiti per poter procedere alle compensazioni. Se la novità fosse confermata infatti i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 50mila euro non avrebbero la facoltà di avvalersi della compensazione attraverso il modello F24. Il divieto presuppone che vi siano somme iscritte a ruolo per imposte erariali anche derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e senza che rileva la tipologia di ruolo (ordinario o straordinario o ancora provvisorio a seguito di un giudizio pendente). In presenza di più ruoli o di ruoli e accertamenti esecutivi (per i quali vi sia stato già stato l'affidamento all'agente della riscossione) è necessario procedere alla somma di tutti i carichi relativi alle imposte erariali. Tra i carichi vi rientrano anche le somme recuperate a fronte dell'utilizzo in compensazione di crediti di imposta non spettanti o inesistenti (si veda la circolare 16/E/2024) come quelli da ricerca e sviluppo, da formazione 4.0 o ancora da detrazioni edilizie.

Il divieto riguarda tutti i contribuenti sia persone fisiche che so-

cietà ed enti. Nel caso in cui le violazioni contestate sono completamente rimosse dal contribuente cessa anche l'esclusione. Ricordiamo che vi è una serie di casi in cui il divieto non opera o vi è il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione come ad esempio per effetto di un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativo dei carichi affidati o ancora nel caso in cui vi sia una sentenza favorevole che annulla l'atto.

Il divieto di compensazione non trova applicazione anche nei casi in cui il contribuente provveda al pagamento di una parte dei propri debiti fiscali, riducendone l'ammontare al di sotto della soglia prevista dalla norma (attualmente pari a 100mila euro, che dal 1° gennaio 2026 sarà fissata a 50mila euro).

Il divieto non opera, inoltre, quando l'agente della riscossione abbia concesso un piano di rateizzazione dei debiti, purché il contribuente non sia decaduto dal beneficio.

La stretta sulle compensazioni con la riduzione della soglia a 50mila euro è parzialmente bilanciata dalla novità della rottamazione quinquies che risulta presente nell'articolo 23 del Ddl di Bilancio 2026. La rottamazione quinquies, infatti, permetterà di pagare i debiti fiscali (e non solo) con delle riduzioni importanti (senza sanzioni e interessi) e beneficiando di un pia-



no di dilazione particolarmente esteso, articolato in 54 rate bimestrali, con scadenze comprese tra il 2026 e il 2035. La circolare 16/E/2024 ha evidenziato che non opera il divieto da compensazione nel caso in cui i contribuenti avessero in piedi un atto di dilazione da rottamazione dei ruoli (rottamazione quater) per la quale sia in essere un pagamento rateale. In tal caso l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate, a scadenza, tutte le rate. Se invece si decade dalla definizione agevolata per omesso o insufficiente o tardivo pagamento il debito residuo, comprensivo di sanzioni ed interessi, rileva ai fini della soglia. Non essendo stata prevista alcuna esplicita esclusione nel testo dell'articolo 23 della manovra, è da ritenere che anche l'adesione alla rottamazione quinquies potrà evitare di incappare nel divieto di compensazione, la cui soglia appunto sarà dimezzata da 100mila a 50mila euro dal 1° gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

I vincoli in arrivo e quelli attuali alle compensazioni dei crediti LE MODIFICHE DEL DDL DI BILANCIO Compensazioni crediti tributari e debiti Inps e Inail Dal 1° luglio 2026 i crediti d'imposta, diversi da quelli che emergono dalla liquidazione delle imposte, non potranno più essere utilizzati con le compensazioni in F24 per pagare i premi assicurativi Inail e i contributi previdenziali e assistenziali (*) Compensazioni debiti iscritti a ruolo Dal 1° gennaio 2026 divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a	50mila euro e i termini di pagamento risultino scaduti e non vi siano in essere provvedimenti di sospensione (**) I LIMITI ATTUALI PER IMPOSTE DIRETTE E IVA Imposte dirette I contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione un credito da imposte sui redditi (Ires o Ipref), Irap, ritenuta alla fonte per importo superiore a 5mila euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato, per compensare, mediante il modello F24 Iva e indirette I contribuenti che vogliono utilizzare nel modello F24 un credito Iva annuale o infrannuale in compensazione per un importo annuo superiore a 5mila euro hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione munita del visto di conformità di un soggetto abilitato	Società di comodo Divieto di compensare nel modello F24 il credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale Iscrizione a ruolo e accertamenti esecutivi Divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento Bonus edilizi Sospensione utilizzo in compensazione di crediti imposta derivanti da bonus edilizi (cessione o sconto in fattura) se vi sono iscrizioni a ruolo o carichi dell'agenzia delle Entrate affidati all'agente della riscossione per debiti superiori a 10mila euro fino a concorrenza dei carichi in questione	Cessazione partita Iva Divieto di compensazione dei crediti in caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva Crediti commerciali e professionali Obbligo della certificazione da parte della Pa per la compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e crediti professionali con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o atti esecutivi <i>Note: (*) La norma attualmente in vigore prevede dal 1° gennaio 2025 il divieto per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, di compensare i crediti d'imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo sconto in fattura per bonus edilizi con i debiti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail</i> <i>(**) La soglia attualmente in vigore è di 100mila euro</i>
---	--	--	--

MODULO 24
DATASTAMPA6901 DATASTAMPA6901

Strada segnata per trasferire il plafond Iva

L'agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema del trasferimento del plafond Iva in caso di cessione d'azienda con la risposta a interpello 200/2025. In particolare, viene negata la possibilità di trasferire il plafond nell'ambito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria, mancando i requisiti sostanziali e procedurali. Il fatto analizzato nell'interpello è il caso sottoposto all'attenzione dell'amministrazione finanziaria riguarda una complessa riorganizzazione aziendale che coinvolge tre entità: una società italiana che cede un ramo d'azienda a una società inglese, la quale successivamente ne conferisce una parte a una nuova società costituita in Italia. L'istante precisa che ha continuato, senza soluzione di continuità, l'attività relativa ai complessi aziendali ed è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai complessi aziendali prima ceduti alla società inglese e poi da questa conferiti all'istante.

— **Barbara Rossi**
— **Domenico Stranieri**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+FISCO
L'articolo
integrale
ntplusfisco
.ilsole24ore.com